

STATUTO DEL CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO (A.S.I.)

Presa d'atto del C.C. n. 70 del 10.8.2001

Modificato con delibera consiliare n.122 del 17.11.2011

Preambolo

Il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno:

- vista la legge della Regione Campania n. 16 del 13 agosto 1998;
- visto, in particolare, l'art. 13, comma 1, di detta legge, a norma del quale "i consorzi, già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, entro due mesi da detta data, al loro adeguamento alle norme della legge stessa e alla conseguente modifica dei rispettivi statuti";
- ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere, in attuazione della citata legge della Regione Campania n. 16 del 13 agosto 1998, all'adeguamento e modifica dello statuto vigente alla data di entrata in vigore della detta legge regionale, originariamente approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 790 del 12 luglio 1971, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 243 del 25 settembre 1971, e modificato con deliberazioni del Consiglio generale n. 5 e n. 9 rese nella seduta del 13 febbraio 1993, e n. 6 resa nella seduta del 4 novembre 1995

adotta il seguente Statuto:

TITOLO I: PARTECIPAZIONE E SCADENZA

Articolo 1 – Soggetti partecipanti

1. Il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno, con sede in Salerno, ha natura di Ente pubblico economico.
2. All'atto dell'adozione del presente Statuto fanno parte del Consorzio:
 - a) l'Amministrazione provinciale di Salerno;
 - b) la Camera di Commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Salerno;
 - c) i comuni di Acropoli, Angri, Baronissi, Battipaglia, Buonabitacolo, Campagna, Capaccio, Castel S. Giorgio, Cava de' Tirreni, Colliano, Eboli, Fisciano, Giffoni Valle piana, Mercato S. Severino, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Padula, Pagani, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Roccapiemonte, S. Arsenio, S. Cipriano Picentino, S. Egidio del Monte Albino, S. Marzano sul Sarno, Sala Consilina, Salerno, Sarno, Scafati, Siano, Vallo della Lucania, Vietri sul Mare;
 - d) il Banco di Napoli.

Articolo 2 – Durata

1. Il Consorzio dura sino al 31 dicembre dell'anno 2020 e potrà essere prorogato alla scadenza.

Articolo 3 – Ammissione di nuovi membri

1. Possono far parte del Consorzio, mediante ammissione successiva secondo le procedure stabilite dal presente statuto, la Regione, enti economici pubblici e privati,

enti pubblici territoriali, le Camere di commercio, industria, artigianato, le associazioni locali degli imprenditori, i consorzi di operatori e le società consortili operanti in ambito locale, anche mediante società finanziarie ai sensi dell'art. 27 della legge 5 ottobre 1991 n. 317.

2. Le domande di ammissione a far parte del Consorzio da parte di eventuali nuovi soggetti, dovranno essere corredate dei provvedimenti formali dei competenti organi del soggetto istante in ordine all'accettazione integrale ed incondizionata del presente statuto. In particolare, il soggetto richiedente l'ammissione dovrà espressamente accettare:
 - a) l'obbligo di sottoscrivere e versare le quote del fondo consortile e di corrispondere il contributo annuale nelle spese di funzionamento del Consorzio, il tutto negli importi e con le modalità di versamento stabiliti dal Consiglio generale del Consorzio stesso;
 - b) che le quote e gli oneri di partecipazione al Consorzio dei soggetti consorziati aventi, comunque, ambiti di competenza e di intervento sovracomunali, potranno essere di importo maggiore rispetto a quelle dei soggetti consorziati aventi competenze ed ambiti di intervento di livello comunale;
 - c) che le quote e gli oneri di partecipazione al Consorzio dei Comuni aventi nel proprio territorio un'area o un nucleo industriale, in tutto o in parte, potranno essere di importo maggiore rispetto a quello delle quote di partecipazione degli altri Comuni consorziati;
 - d) i poteri del Consiglio generale di cui agli artt. 30 e 32, comma 6, del presente Statuto.
3. I soggetti elencati al comma 1° possono essere ammessi al Consorzio con la qualifica di "membro associato".
4. Il membro associato avrà il potere di voto limitatamente alle deliberazioni che hanno per oggetto scopi indicati ai capi f), g) m), o), p), q), s) dell'art.4) dello Statuto ed avrà diritto di partecipare alle relative attività. Pertanto, il membro associato non contribuirà a determinare il quorum costitutivo ed eserciterà la sola funzione consultiva nelle deliberazioni degli organi consortili che hanno per oggetto le attività e le funzioni del Consorzio diverse da quelle previste dai capi dell'art.4) sopra citati e le relative deliberazioni non producono alcun effetto, diritto e/o obbligo nei confronti del membro associato. Resta fermo ogni altro diritto e/o obbligo stabilito dal presente Statuto a favore e/o a carico dei membri del Consorzio.
5. Nella domanda di ammissione quale membro associato e nella relativa dichiarazione di accettazione degli scopi del Consorzio si dovrà tenere conto di quanto sopra previsto
6. La qualifica di membro associato può essere richiesta anche dai soggetti che già fanno parte del Consorzio. In tal caso, dalla data in cui verrà accolta l'istanza di passaggio alla qualifica di membro associato si applicheranno per questi le disposizioni sopra previste e non saranno più applicabili nei confronti dello stesso le previsioni dello strumento urbanistico consortile, salvo che per le attività e le funzioni di cui alle lettere

b), c), d), e), h), i), l), n), ed r) a condizione che sia stato già rilasciato agli imprenditori il nulla-osta all'insediamento e che le opere ed i lavori pubblici siano stati già avviati.¹

TITOLO II: SCOPO ED ATTIVITA'

Articolo 4 – Scopo

1. Il Consorzio, nel quadro delle previsioni di programmazione socio-economica della Regione Campania, ha lo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative imprenditoriali nel settore dell'industria e dei servizi nel proprio comprensorio nonché nelle zone dei Comuni della provincia di Salerno e delle province limitrofe che, successivamente, saranno ammesse a far parte del Consorzio.
2. A tal fine, il Consorzio, in particolare:
 - a) progetta e adotta il Piano regolatore territoriale di assetto delle aree e dei nuclei industriali nel proprio comprensorio, avendo cura di indicare nel piano medesimo gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente;
 - b) progetta e realizza le opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione ed i servizi comuni in riferimento alle aree ed ai nuclei suddetti;
 - c) attrezza gli spazi pubblici o destinati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi;
 - d) progetta e realizza rustici industriali, centri commerciali e di servizi;
 - e) progetta e realizza impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti industriali ed impianti di trattamento dei rifiuti prodotti dalle aziende insediate nelle aree e nei nuclei industriali;
 - f) realizza e gestisce servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori e ogni altro servizio sociale connesso all'esercizio delle attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi;
 - g) promuove e svolge forme di confronto con le associazioni imprenditoriali;
 - h) acquista e promuove l'espropriazione degli immobili occorrenti per:
 - dotare le aree ed i nuclei di industrializzazione di infrastrutture generali e specifiche, di servizi comuni, di rustici industriali, di centri commerciali e di servizi;
 - consentire la localizzazione di iniziative imprenditoriali appartenenti ai settori industria e servizi nelle aree e nei nuclei suddetti;
 - i) assegna, vende o cede in uso ad imprese del settore dell'industria e dei servizi le aree e gli immobili a qualsiasi titolo acquisiti;
 - l) svolge le attività di gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascuna area o agglomerato industriale fino alla assegnazione del 70% dei suoli ivi ricadenti. Raggiunto tale limite di saturazione, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi suddetti potranno essere affidate in concessione da Consorzio ASI ad un consorzio o società consortile costituiti tra le imprese insediate, cui può partecipare lo stesso Consorzio ASI con quota di

¹ Integrato con delibera consiliare n.122 del 17.11.2011

- minoranza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 e successive modifiche ed integrazioni;
- m) svolge le attività di servizio e sostegno delle iniziative del settore industria e dei servizi, mediante la costituzione di organismi societari o consortili misti pubblico – privati nei quali sia assicurata la partecipazione, ove possibile, con quote maggioritarie dei partner privati;
 - n) attesta la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento di iniziative imprenditoriali del settore industria e dei servizi alle previsioni del piano regolatore consortile;
 - o) attiva consulenze e servizi reali alle imprese;
 - p) effettua qualunque tipo di studio, ricerca e indagine e cura la realizzazione di progetti in favore delle imprese dei settori industria e servizi, in materia di qualità e di precertificazione e certificazione per il sistema di qualità totale;
 - q) cura la realizzazione di progetti e programmi in favore delle imprese industriali e di servizi nel settore ambientale e di protezione dell'ambiente;
 - r) gestisce le aree industriali realizzate nella provincia di Salerno ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 ed esercita le funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi nelle medesime aree;
 - s) assume qualsiasi iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi consortili anche promuovendo e partecipando ad organismi societari a capitale misto pubblico – privato.

Articolo 5 – Assegnazione e vendita degli immobili consortili

1. L'assegnazione e la vendita degli immobili consortili, necessari per la realizzazione di iniziative produttive nei settori dell'industria e dei servizi, sono disposte dal Comitato direttivo, sulla base di condizioni generali preventivamente fissate dallo stesso Comitato direttivo per le singole aree e nuclei industriali.
2. Il possesso dell'immobile assegnato potrà essere trasferito anticipatamente alla vendita.
3. Il Consorzio rientra in possesso o in proprietà degli immobili, senza maggiorazione di prezzo e senza possibilità di opposizione da parte degli assegnatari o degli acquirenti, qualora, trascorsi due anni dalla presa di possesso, questi non abbiano avviato, come accertato dal Consorzio, i lavori di costruzione degli impianti a fronte della cui realizzazione era stata disposta l'assegnazione o la vendita, ovvero, trascorsi ulteriori quattro anni, essi impianti non siano entrati in funzione. Tale clausola deve essere inserita nel contratto di trasferimento degli immobili e va espressamente accettata dall'assegnatario.
4. Il Comitato direttivo, in ordine ai termini di cui al comma precedente, potrà accordare proroghe motivate di durata non superiore all'anno.
5. Il contratto di trasferimento di proprietà degli immobili non potrà essere stipulato se l'acquirente non si sarà impegnato, contestualmente, ad aderire al Consorzio o alla società consortile costituiti o costituendi per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascuna area o nucleo industriale.

TITOLO III: PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 6 – Fondo consortile, patrimonio e rappresentanze

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito:
 - a) dalle quote, incedibili, dei soggetti consorziati;
 - b) dai conferimenti in denaro facenti carico a ciascun soggetto consorziato;
 - c) dai conferimenti da chiunque provenienti.
2. Il fondo consortile assomma a £ 46.500.000, quale importo risultante dalla somma dei conferimenti in denaro facenti carico a ciascun soggetto consorziato e determinati in funzione della natura, degli ambiti comunali o ultra comunali di competenza e di intervento, e della circostanza, nel caso di Comuni che il loro territorio comprenda o meno, in tutto o in parte, un'area o un agglomerato industriale.
3. Pertanto, tenuto anche conto della situazione preesistente e consolidata al momento della adozione del presente statuto, il riparto in quote del fondo consortile, ed i membri che rappresentano i soggetti consorziati in seno al Consiglio generale sono stabiliti come segue:
 - a) alla Provincia di Salerno, ai Comuni di Salerno e di Cava de' Tirreni ed alla Camera di Commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Salerno, enti promotori del Consorzio, è attribuita una quota del fondo consortile pari al 20% ciascuno, e ciascuno di essi può nominare sei membri del Consiglio generale;
 - b) ai Comuni di Battipaglia, Mercato S. Severino e Fisciano, enti contributori non promotori è attribuita una quota del fondo consortile pari al 5% ciascuno, e ciascuno di essi può nominare un membro del Consiglio generale.
4. La misura, le modalità ed i tempi di versamento del conferimento dei partecipanti vengono determinati dal Consiglio generale in concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio, in rapporto, nell'ordine, allo sviluppo delle iniziative industriali, alle necessità del Consorzio, alla natura dei soggetti consorziati, alle quote da essi sottoscritte, all'importanza delle iniziative industriali realizzate negli ambiti di competenza e di intervento rispettivi di ciascun soggetto consorziato, ai vantaggi che il consorziato può trarre, delle spese da lui affrontate per la realizzazione di dette iniziative.
5. I Comuni, nelle cui aree di sviluppo sorgeranno iniziative industriali, hanno l'obbligo, in aggiunta a quello di versamento delle quote consortili, di concorrere nelle spese che il Consorzio dovrà sostenere per la esecuzione di opere di carattere generale e particolare ritenute necessarie per facilitare ed attuare l'impianto delle industrie, nella misura o determinata caso per caso, dal Consiglio generale, secondo i medesimi criteri di cui al comma precedente.
6. Il patrimonio può essere incrementato o dai conferimenti di nuovi membri o da ulteriori apporti dei consorziati con deliberazione del Consiglio generale del Consorzio.

Articolo 7 – Mezzi finanziari

1. I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti:
 - a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della loro costituzione ed annualmente;
 - b) dagli interessi sugli investimenti finanziari;
 - c) dai corrispettivi conseguiti in relazione alle attività svolte dai consorzi;
 - d) dai contributi per spese correnti concessi dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità europea e da qualsiasi altro ente;

- e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;
 - f) dai fondi straordinari statali, degli enti locali, della CEE e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali;
 - g) da donazioni e lasciti di qualsiasi genere;
 - h) dalle rendite del proprio patrimonio.
2. Per far fronte alle spese di funzionamento del Consorzio, è costituito un apposito fondo alimentato dai contributi degli enti consorziati deliberati dal Consiglio generale e dal contributo della Regione Campania di cui all'art. 12 L.R.C. 16/98.

Articolo 8 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare e avrà quindi inizio il primo gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO IV: ORGANI

Articolo 9 – Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
- a) Il Consiglio generale;
 - b) il Presidente;
 - c) il Comitato direttivo;
 - d) il Collegio dei revisori.

CAPO I: IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 10 – Composizione e nomina

1. Il Consiglio generale è costituito:
- a) dal Presidente del Consorzio;
 - b) da 27 membri nominati dagli enti consorziati da persone aventi i requisiti di sicura ed accertata esperienza economica e/o amministrativa e/o industriale.
2. La composizione del Consiglio potrà subire modificazioni col variare delle quote conferite dagli enti consorziati.
3. A tale modificazione si provvede con seduta straordinaria, convocata non oltre quindici giorni dopo la variazione delle quote conferite dagli enti consorziati.
4. Alle sedute del Consiglio generale partecipa, con voto consultivo, il Presidente regionale alle opere pubbliche o un suo delegato, competente per territorio.

Articolo 11 – Durata

1. Il Consiglio generale scade ogni cinque esercizi.

2. I membri del Consiglio generale possono essere confermati alla scadenza solo per un ulteriore quinquennio.
3. Se il soggetto consorziato non abbia nominato entro venti giorni dalla scadenza il proprio rappresentante o non abbia confermato il precedente, quest'ultimo si intende a tutti gli effetti confermato.
4. In caso di impedimento, dimissioni, revoca o decadenza di un membro del Consiglio generale, il soggetto consorziato che lo ha nominato dovrà provvedere alla surroga o alla sostituzione con un altro rappresentante entro venti giorni la durata in carica del nuovo consigliere così nominato cessa, comunque, alla scadenza del Consiglio generale.
5. Se la designazione da parte del soggetto consorziato non abbia luogo nei termini, provvederà, su invito del Consorzio, l'organo, ove esistente, al quale compete la vigilanza sul soggetto consorziato stesso.

Articolo 12 – Competenze

1. Il Consiglio generale:
 - a) in ogni sua riunione preventivamente prende atto della sua regolare costituzione e composizione;
 - b) nomina i membri del Comitato direttivo e prende atto della nomina da parte del Presidente della Giunta regionale di un membro del Comitato direttivo stesso;
 - c) elegge il Presidente del Consorzio;
 - d) nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti di sua spettanza;
 - e) adotta in via preliminare lo schema di piano regolatore territoriale del Consorzio;
 - f) adotta nella forma definitiva il detto piano regolatore;
 - g) adotta, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario, il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo;
 - h) approva il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, eccezionalmente entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono;
 - i) delibera l'ammissione di nuovi consorziati e le eventuali conseguenti variazioni della composizione di esso stesso Consiglio generale e del fondo consortile;
 - l) delibera l'inadempimento dei soggetti consorziati agli obblighi assunti verso il Consorzio e la morosità di questi in riferimento all'obbligo di versare le quote del fondo consortile ed i contributi annuali delle spese di funzionamento del Consorzio, e la loro conseguente esclusione dal Consorzio stesso;
 - m) delibera con riferimento analogico all'indennità stabilita da enti pubblici similari, le indennità di presenza per i propri membri e per i componenti delle eventuali commissioni consiliari, nonché le indennità di carica per il Presidente, per i componenti il Comitato direttivo e per i componenti il Collegio dei revisori dei conti;
 - n) delibera l'adozione dello statuto e le sue eventuali modifiche;
 - o) determina, eventualmente, casi di incompatibilità e di decadenza con la partecipazione agli organi del Consorzio, ulteriori rispetto a quelli già previsti dal presente statuto;
 - p) delibera, con la maggioranza dei due terzi della membri assegnati ad esso Consiglio stesso, l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina del liquidatore;

- q) propone e dichiara la decadenza dei membri di esso Consiglio generale e del Comitato direttivo;
- r) esercita ogni altra funzione e potere che gli siano espressamente affidati dalle norme del presente statuto e dalla legge regionale Campania n. 16 del 13 agosto 1998.

CAPO II: IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Articolo 13 – Elezione

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio generale nella sua prima riunione, anche al di fuori dei componenti dello stesso, tra persone di comprovate capacità manageriali.

Articolo 14 – Durata

1. Il Presidente dura in carica cinque esercizi e può essere riconfermato per un ulteriore quinquennio.

Articolo 15 – Competenze

1. IL Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale del Consorzio;
 - b) convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio generale e le riunioni del Comitato direttivo;
 - c) vigila sull'attività del Consorzio;
 - d) esercita le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio generale e dal Comitato direttivo;
 - e) prende, con l'assistenza del Direttore generale, i provvedimenti urgenti di competenza del Comitato direttivo e del Consiglio generale che dovranno essere sottoposti a detti organi nella loro prima riunione successiva;
 - f) è membro, con facoltà di delega, della "Consulta regionale ASI";
 - g) formula al Presidente della Giunta regionale della Campania richiesta motivata di nomina di un commissario "ad acta" per provvedere ad incombenze specifiche e di breve durata;
 - h) rappresenta il Consorzio nelle assemblee delle società alle quali il Consorzio stesso partecipa e fa parte, salva diversa determinazione del Comitato direttivo e del Consiglio generale, degli organi di amministrazione di esse società medesime;
 - i) esercita ogni altra funzione e potere affidatigli dalle norme del presente statuto e dalla legge regionale Campania n. 16 del 13 agosto 1998.
2. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal membro più anziano del Comitato direttivo, il quale esercita le funzioni di vice Presidente.

CAPO III: IL COMITATO DIRETTIVO

Articolo 16 – Composizione e nomina

1. Il Comitato direttivo è composto:
 - a) dal Presidente del Consorzio;
 - b) da altri cinque membri eletti dal Consiglio generale nella sua prima riunione e scelti tra i componenti del Consiglio generale;
 - c) da un membro nominato dal Presidente della Giunta regionale della Campania.

Articolo 17 – Durata

1. Il Comitato direttivo scade ogni cinque esercizi, ed i suoi componenti possono essere riconfermati solo per un ulteriore quinquennio.
2. Per i casi di inadempimento, dimissioni, revoca o decadenza dei componenti del Comitato direttivo, si applicano le regole dettate per il Consiglio generale.

Articolo 18 – Competenze

1. Il Comitato direttivo sovrintende alle attività del Consorzio.
2. In particolare, il Comitato:
 - a) predispose, entro il 10 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredandolo di apposita relazione illustrativa;
 - b) predispose, entro il 10 settembre di ciascun anno, il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo;
 - c) delibera in merito agli atti intesi a promuovere le espropriazioni ed in merito agli atti di acquisto degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, di urbanizzazione e dei servizi collettivi;
 - d) delibera sulla conformità dei progetti di insediamento o reinsediamento produttivo alle previsioni del piano regolatore territoriale del Consorzio;
 - e) delibera in materia di assegnazione e vendita degli immobili consortili per la realizzazione di iniziative produttive nel settore industria e servizi;
 - f) propone la decadenza dei membri del Consiglio generale e di esso stesso Comitato direttivo;
 - g) provvede per la nomina del Direttore generale;
 - h) delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica e tassativa competenza del Consiglio generale, assicurando in ogni caso un regolare funzionamento del Consorzio negli intervalli fra le sedute del Consiglio stesso emanando tutti quei provvedimenti che, sotto la sua responsabilità, ritiene necessari ed urgenti, da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio generale nella sua più prossima adunanza;
 - i) su proposta del Presidente può delegare particolari materie di trattazione, per argomento o per territorio, a suoi singoli membri, definendone i relativi poteri;
 - l) per specifici argomenti e per periodi limitati può delegare il suo potere al Presidente, salvo ratifica, nella sua prima riunione utile;
 - m) stabilisce le modalità ed i termini della propria convocazione;
 - n) esercita ogni altra funzione e potere che gli siano espressamente affidati dalle norme del presente statuto e dalla legge regionale Campania n. 16 del 13 agosto 1998.

CAPO IV: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 19 – Composizione e nomina

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto:
 - a) da un presidente, iscritto nel registro dei revisori contabili, nominato dal Consiglio regionale;
 - b) da due membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dal Consiglio generale del Consorzio, scegliendo fra gli iscritti nel suddetto registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori commercialisti della provincia di Salerno.

Articolo 20 – Durata

1. I membri del Collegio dei revisori durano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati soltanto per un ulteriore quinquennio.

Articolo 21 – Competenze

1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo interno sull'attività del Consorzio.
2. In particolare, il Collegio dei revisori dei conti:
 - a) controlla e controfirma il bilancio di esercizio redigendo su di esso la propria relazione;
 - b) controfirma le dichiarazioni fiscali facenti carico al Consorzio;
 - c) fornisce alla Giunta regionale della Campania le informazioni che questa intende acquisire sull'attività del Consorzio.

CAPO V: ISTITUZIONI AUSILIARIE

Articolo 22 – Commissioni consiliari

1. Per un'approfondita e spedita trattazione degli argomenti e degli atti di propria competenza il Consiglio generale può avvalersi dell'opera preparatoria, istruttoria, predecisoria, referente e consultiva di commissioni consiliari.
2. Il Consiglio generale delibera sulla costituzione, nel suo seno, delle eventuali commissioni di cui al comma precedente, successivamente alla elezione del Presidente e del Comitato direttivo, provvedendo ad approvarne il relativo regolamento di funzionamento.
3. Le commissioni si riuniranno nei giorni e nelle ore di ufficio.
4. La convocazione delle riunioni delle commissioni da parte dei rispettivi presidenti dovranno essere tempestivamente comunicate al Presidente del Consorzio ed ai membri del Comitato direttivo per consentire agli stessi, che non potranno far parte delle commissioni medesime, di poter partecipare ai loro lavori.
5. Le commissioni non potranno riunirsi nei giorni nei quali sono convocati il Consiglio generale ed il Comitato direttivo.
6. Le commissioni, previo assenso del Presidente del Consorzio e del Direttore generale, potranno richiedere l'intervento dei dirigenti consortili per fornire chiarimenti ed elementi di approfondimento sugli argomenti in discussione.

7. Ai componenti le commissioni è riconosciuta per ogni seduta l'indennità di presenza di importo pari a quella riconosciuta ai consiglieri generali per la partecipazione al Consiglio generale.

Articolo 23 – Direttore generale

1. Il Comitato direttivo può nominare un direttore generale, mediante chiamata diretta, o affidamento fiduciario, ovvero per selezione o concorso per titoli.
2. Il Direttore generale, se non appartenga già al personale del Consorzio, viene assunto con contratto a termine di diritto privato. In ogni caso, egli deve possedere il diploma di laurea in discipline tecniche o giuridico – economiche, e deve avere specifiche conoscenze ed esperienze in materie economiche e industriali.
3. Il Direttore generale:
 - a) partecipa, anche tramite proprio delegato, alle sedute del Consiglio generale e del Comitato direttivo con diritto di intervento, proposta e parere;
 - b) in dette sedute svolge, egli o il proprio delegato, le funzioni di segretario;
 - c) sovrintende a tutti gli uffici del Consorzio e provvede alla disciplina del personale;
 - d) congiuntamente ai dirigenti delle strutture consortili, assicura il buon andamento dei servizi, ed a tal fine propone al Comitato direttivo le necessarie dotazioni di uomini e di mezzi;
 - e) è responsabile dell'attuazione delle direttive e delle deliberazioni degli organi consortili e garantisce l'efficiente funzionamento del Consorzio;
 - f) propone ai competenti organi consortili le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili ed opportuni per il conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio;
 - g) è responsabile, congiuntamente ai dirigenti delle strutture, dell'attuazione degli atti del Consorzio;
 - h) svolge le attività e le funzioni che, in ordine a singoli atti o a categorie di atti, gli vengono delegate dal presidente, dal comitato direttivo e dal consiglio generale.
4. L'incarico o il contratto di Direttore generale non può avere durata superiore a quella del Comitato direttivo che l'ha nominato, e si scioglie di diritto alla cessazione di tale organo, senza bisogno di disdetta.

CAPO VI: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Articolo 24 – Convocazione e sedute del Consiglio generale

1. Il Consiglio generale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno, entro il mese di aprile ed entro il mese di settembre.
2. Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria per l'esame di problemi urgenti e rilevanti e ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno otto dei suoi membri o dal Collegio dei revisori dei conti.
3. Il Consiglio generale è convocato mediante fax o lettera raccomandata ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spediti almeno cinque giorni prima di quello della convocazione.
4. In caso di urgenza, la convocazione avverrà a mezzo fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima di quello della convocazione.

Articolo 25 – Validità delle sedute del Consiglio generale e del Comitato direttivo

1. Il Consiglio generale è validamente riunito:
 - in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei membri del Consiglio stesso;
 - in seconda convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei predetti membri.
2. Il Comitato direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei membri del Comitato stesso.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato direttivo, salvo il caso in cui sia espressamente richiesta dal presente statuto una maggioranza diversa, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
4. A parità di voti prevale il voto del Presidente del Consorzio.
5. In seno al Consiglio generale ed in seno al Comitato direttivo il voto non può essere espresso per rappresentanza.
6. Atti e verbali del Consiglio generale e del Comitato direttivo vengono approvati dall'organo al termine della seduta.

Articolo 26 – Assenze alle sedute del Consiglio generale e del Comitato direttivo

1. I componenti del Consiglio generale i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a due sedute consecutive, ordinarie o straordinarie, decadono dalla carica.
2. Decadono altresì dalla carica i componenti del Comitato direttivo i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive dello stesso.
3. In ambedue i casi la decadenza è dichiarata dal Consiglio generale decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta motivata di decadenza avanzata dal Consiglio stesso, dal Comitato direttivo o da un sesto dei componenti di detti organi valutate le eventuali giustificazioni scritte dell'interessato, che questi è facoltato a presentare entro dieci giorni dalla notifica della proposta di decadenza.
4. Il Consiglio generale che dichiara la decadenza di cui al secondo comma del presente articolo provvede contestualmente alle nomine sostitutive per quanto di sua competenza.
5. Il Presidente, entro i cinque giorni successivi alla dichiarazione da parte del Consiglio generale della decadenza di cui al primo comma del presente articolo, richiede al soggetto consorziato di provvedere per la sostituzione.

Articolo 27 – Convocazione e riunioni del Collegio dei revisori

1. La convocazione del Collegio dei revisori dei conti spetta al presidente del Collegio stesso.
2. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio generale ed alle sedute del Comitato direttivo.
3. Ai fini di cui innanzi i componenti del Collegio sono informati delle convocazioni del Consiglio generale e del Comitato direttivo.

Articolo 28 – Assenze alle riunioni del Collegio dei revisori

1. Il revisore il quale, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio consortile a due riunioni del collegio, decade dall'ufficio.

2. La decadenza, previa comunicazione del Presidente del Collegio al Presidente del Consorzio, è pronunciata dal Consiglio generale per i membri di sua nomina.
3. Qualora la decadenza si verifichi a carico del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, il Presidente del Consorzio ne informa il Presidente del Consiglio regionale della Campania per i provvedimenti di competenza.
4. I revisori dei conti che non assistono senza giustificato motivo alle sedute del Consiglio generale o, durante un esercizio consortile a tre riunioni del Comitato direttivo, anche non consecutive, decadono dall'ufficio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio generale su proposta del Presidente del Consorzio.
5. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore dei conti trovano applicazione, ad eccezione che per il Presidente del Collegio, le norme del Codice civile in materia di sostituzione dei sindaci delle società per azioni, per quanto possibile.

Articolo 29 – Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non può essere nominato o eletto Presidente del Consorzio, componente del Consiglio generale o del Comitato direttivo, e se nominato o eletto decade dal suo ufficio colui per il quale ricorre anche una sola delle condizioni di cui all'art. 2382 Codice civile.
2. La carica di Presidente del Consorzio e di componente del Comitato direttivo è incompatibile con quella di membro delle commissioni consiliari.
3. La carica di Presidente del Consorzio è incompatibile con quella di amministratore di aziende operanti nelle aree e nei nuclei industriali consortili.
4. Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio generale o di membro del Comitato direttivo, non possono essere ricoperte da coloro i quali sono legati al Consorzio da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato retribuito.
5. Non può essere nominato o eletto componente del Collegio dei revisori dei conti, o se nominato o eletto decade dal suo ufficio colui che si trova anche in una sola delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile, il coniuge, i parenti e gli affini dei componenti del Consiglio generale e del Comitato direttivo del Consorzio entro il quarto grado e coloro i quali sono legati al Consorzio, o alle società da questo controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.
6. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili o dall'albo dei dottori commercialisti, è causa di decadenza dalla carica di revisori dei conti del Consorzio.
7. L'incarico di Direttore generale è incompatibile con la funzione di Presidente del Consorzio e di componente del Consiglio generale, delle commissioni consiliari o del Comitato direttivo.
8. Altre cause di ineleggibilità, di decadenza o di incompatibilità potranno essere stabilite dal Consiglio generale.
9. Il Presidente del Consorzio ed i componenti del Consiglio generale o del Comitato direttivo non possono essere dichiarati in eleggibili, decaduti o incompatibili, per cause di ineleggibilità, di decadenza o di incompatibilità stabilite successivamente alla loro nomina o elezione.

Articolo 30 – Conferimento di poteri speciali

1. Con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti il Consiglio generale può attribuire ad alcuno dei soggetti consorziati, anche successivamente ammessi nel

Consorzio, particolari poteri su determinate materie, in ragione della eccezionale importanza della partecipazione del soggetto consorziato.

2. Con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, e su proposta motivata di almeno otto membri il Consiglio generale può revocare i benefici di cui al comma precedente.

TITOLO V: SCIoglimento DEL RAPPORTO CONSORTILE RISPETTO AD UN SOGGETTO CONSORZIATO

Articolo 31 – Recesso

1. Il soggetto consorziato che non intende pagare il contributo annuale alle spese per il funzionamento del Consorzio, o comunque per motivate ragioni, ha il diritto di recedere dal Consorzio stesso.
2. La relativa determinazione di recesso dovrà essere adottata da competenti organi del soggetto consorziato recedente, e notificata al Consorzio, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, da parte del Consorzio stesso, dell'importo del contributo annuale alle spese di funzionamento del medesimo.
3. Alla prima seduta già fissata, ovvero, se questa è distante più di trenta giorni, in una seduta straordinaria all'uopo convocata dal Presidente del Consorzio, il Consiglio generale prende atto della manifestata volontà di recesso ed adotta tutti i provvedimenti consequenziali di sua competenza.

Articolo 32 – Esclusione

1. Il soggetto consorziato può essere escluso dal Consorzio per mancato versamento, in qualunque misura, delle quote di partecipazione al fondo consortile e dei contributi annuali alle spese di funzionamento, e per ogni grave inadempimento agli obblighi assunti nei confronti del Consorzio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente possono essere rilevate dal Presidente, o dal Comitato direttivo, o dal Collegio dei revisori, o da almeno otto membri del Consiglio generale. In ogni caso, il Consorzio effettua una ricognizione delle posizioni di ciascun soggetto consorziato almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario.
3. Le denunce e gli esiti della ricognizione di cui al comma precedente vengono comunicati entro i successivi dieci giorni a tutti i soggetti consorziati.
4. Alla prima seduta già fissata, ovvero, se questa è distante più di trenta giorni, in una seduta straordinaria all'uopo convocata dal Presidente del Consorzio, il Consiglio generale discute le denunce o la ricognizione di cui al comma 2 del presente articolo e, se ne ricorrono i presupposti, dichiara l'inadempienza dei soggetti partecipanti al Consorzio.
5. La delibera di Consiglio generale di cui al comma precedente viene notificata ai soggetti consorziati dichiarati inadempienti, accompagnata dalla diffida a provvedere all'adempimento entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento.
6. Il Consiglio generale del Consorzio, dopo due anni anche non continuativi di dichiarato inadempimento, applica una penale annua pari al tasso debitorio annuo massimo praticato dalle banche di interesse nazionale commisurata sul valore monetario

dell'inadempimento, salvi gli interessi, il risarcimento del danno ulteriore e la prestazione principale.

7. La penale di cui al comma precedente cessa di diritto dopo due anni consecutivi in cui il soggetto consorziato abbia adempiuto esattamente.
8. Dopo tre anni continuativi di dichiarato inadempimento, il Consiglio generale delibera l'esclusione dal Consorzio del soggetto consorziato dichiarato inadempiente.
9. Sino all'esatto adempimento, i rappresentanti dei soggetti inadempienti non potranno partecipare alle sedute del Consiglio generale e delle eventuali commissioni consiliari, e non concorreranno a formare il "quorum" sia strutturale sia funzionale. Del pari, il rappresentante del soggetto consorziato dichiarato inadempiente che sia membro del Comitato direttivo non potrà partecipare alle sedute di questo organo, e non concorrerà a formarne il "quorum" sia strutturale sia funzionale.
10. Il consigliere generale che rappresenta un soggetto consorziato inadempiente non può essere eletto componente del Comitato direttivo, né Presidente del Consorzio quando l'elezione avvenga tra i membri del Consiglio generale.
11. Nel caso in cui il Presidente del Consorzio sia stato eletto in seno al Consiglio generale e il soggetto consorziato rappresentato dal Presidente sia stato dichiarato inadempiente o moroso, il Presidente stesso rimane sospeso dalle funzioni, le quali vengono assunte dal membro più anziano del Comitato direttivo.
12. Durante i periodi di inadempimento è sospesa la corresponsione di ogni indennità in favore del rappresentante del soggetto consorziato inadempiente.

Articolo 33 – Conseguenze patrimoniali

1. Nei casi di esclusione, di recesso e comunque di scioglimento del rapporto consortile rispetto ad un soggetto consorziato, quest'ultimo non ha diritto alla restituzione alla quota di partecipazione al fondo consortile, che si accrescerà in favore degli altri consorziati proporzionalmente alle quote di fondo consortile delle quali ciascuno degli stessi è già titolare.
2. L'esclusione, il recesso, e comunque lo scioglimento del rapporto consortile rispetto ad un soggetto consorziato lascia salvo ed impregiudicato il diritto del Consorzio di agire nelle forme di legge a carico del soggetto consorziato uscente, per ottenere il pagamento dei contributi nelle spese di funzionamento maturati e non versati sino al giorno dello scioglimento del rapporto.

TITOLO VI

Articolo 34 – Norma transitoria e finale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le leggi nazionali e della Regione Campania in materia di consorzi industriali.
2. Ad intervenuta approvazione da parte del Consiglio regionale Campania ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge regionale n. 16/98, il presente statuto, così come adottato ai fini dell'adeguamento alla nuova normativa regionale, sarà trasmesso ai singoli soggetti consorziati per la relativa presa d'atto e per i correlativi eventuali provvedimenti sia costitutivi sia economici, particolarmente per quanto riguarda il nuovo sistema di rappresentanza per quote e di nomina dei propri rappresentanti in seno al Consorzio.

INDICE

TITOLO I: PARTECIPAZIONE E SCADENZA.....	2
Articolo 1 – Soggetti partecipanti	2
Articolo 2 – Durata	2
Articolo 3 – Ammissione di nuovi membri	2
TITOLO II: SCOPO ED ATTIVITA'	4
Articolo 4 – Scopo.....	4
Articolo 5 – Assegnazione e vendita degli immobili consortili	5
TITOLO III: PATRIMONIO ED ENTRATE.....	5
Articolo 6 – Fondo consortile, patrimonio e rappresentanze	6
Articolo 7 – Mezzi finanziari	6
Articolo 8 – Esercizio finanziario	7
TITOLO IV: ORGANI	7
Articolo 9 – Organi del Consorzio	7
CAPO I: IL CONSIGLIO GENERALE	7
Articolo 10 – Composizione e nomina.....	7
Articolo 11 – Durata	7
Articolo 12 – Competenze.....	8
CAPO II: IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO	9
Articolo 13 – Elezione	9
Articolo 14 – Durata	9
Articolo 15 – Competenze.....	9
CAPO III: IL COMITATO DIRETTIVO.....	9
Articolo 16 – Composizione e nomina.....	10
Articolo 17 – Durata	10
Articolo 18 – Competenze.....	10
CAPO IV: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	11
Articolo 19 – Composizione e nomina.....	11
Articolo 20 – Durata	11
Articolo 21 – Competenze.....	11
CAPO V: ISTITUZIONI AUSILIARIE	11
Articolo 22 – Commissioni consiliari	11
Articolo 23 – Direttore generale	12
CAPO VI: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI	12
Articolo 24 – Convocazione e sedute del Consiglio generale	12

Articolo 25 – Validità delle sedute del Consiglio generale e del Comitato direttivo	13
Articolo 26 – Assenze alle sedute del Consiglio generale e del Comitato direttivo	13
Articolo 27 – Convocazione e riunioni del Collegio dei revisori	13
Articolo 28 – Assenze alle riunioni del Collegio dei revisori	13
Articolo 29 – Ineleggibilità e incompatibilità	14
Articolo 30 – Conferimento di poteri speciali	14
TITOLO V: SCIoglimento DEL RAPPORTO CONSORTILE RISPETTO AD UN SOGGETTO CONSORZIATO	15
Articolo 31 – Recesso	15
Articolo 32 – Esclusione	15
Articolo 33 – Conseguenze patrimoniali	16
TITOLO VI	16
Articolo 34 – Norma transitoria e finale	16